

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI VICENZA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**Presidente:**

XOCCATO GIORGIO Presente

**Componenti:**

CERANTOLA MARTINO Assente G.

CHISIN GRAZIA Presente

DALLA VECCHIA NERIO Presente

PELLIZZARO MIRKA Presente

PICCOLO NICOLA Presente

VALERI DANIELE Presente

ZEN ONORIO Presente

**Revisori dei Conti:**

TEDESCO ANTONIO Assente G.

CARNAZZA PAOLO Assente G.

CAVINATO TEDDI Presente

**Segretario della Riunione:**

BOSCOLO MEZZOPAN Presente

ELISABETTA

**ANALISI PERIODICA DELL'ASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI  
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA DETENUTE AL  
31.12.2021 - EX ART. 20 D. LGS. 175/2016: ADEMPIMENTI  
CONSEQUENTI**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

Il Decreto Legislativo 175/2016 contenente il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP) all'art. 20, comma 1 stabilisce che: «Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società, in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (...)».

Il comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che «In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4».

Ciascuna Amministrazione Pubblica deve, pertanto, effettuare annualmente - con provvedimento motivato - un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, facendo riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, predisponendo, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Nello specifico il TUSPP prevede che possano essere mantenute partecipazioni,

dirette o indirette, esclusivamente in “società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (art. 4, comma 1).

Il provvedimento è corredato di un’ apposita relazione tecnica redatta in conformità alle apposite Linee guida “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche”, pubblicate dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito <https://portalesoro.mef.gov.it>, condivise con la Corte dei Conti, contenenti lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni.

Tale provvedimento presuppone la relazione sull’attuazione di cui all’art. 20 del TUSP, redatta sempre in conformità agli indirizzi sopra citati.

Prima di procedere con l’analisi delle partecipazioni, è utile ricordare il quadro normativo di riferimento.

Il Testo unico (cfr. art. 4, c. 1), prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Camere di Commercio, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Nello specifico la Camera di Commercio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni (come costituirne o acquistarne) in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del TUSPP, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e cioè:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo

di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Inoltre, ai sensi dei commi 6, 7 ed 8 del medesimo art. 4, è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. E' fatta salva, infine, la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Va detto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSPP – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione –, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni, e cioè:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSPP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSPP;

3) previste dall'art. 20, c. 2, TUSPP, e quindi:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle fattispecie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2017-2019, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln. di euro (art. 26, c. 12-quinques TUSPP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (perciò 2014–2018), tenuto conto dell'art. 26, c. 11, del D.Lgs. n. 175/2016 citato e s.m.i.;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Va peraltro puntualizzato che l'art. 1, comma 724 L. 30.12.2018, n. 145 (Legge di stabilità per il 2019), a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha introdotto all'art. 26 del D.Lgs. il comma 6 – bis secondo cui “Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6” (in sostanza i GAL).

Inoltre va precisato che vanno considerate nella ricognizione anche le partecipazioni “indirette” detenute per il tramite delle società partecipate “in house”, secondo le indicazioni fornite da Unioncamere nazionale con nota prot. 29191 del 10.12.2019, che ha indicato i più recenti indirizzi della Corte dei Conti e del MEF, orientamenti che precisano inoltre, in modo esplicito, il significato di “a controllo pubblico”, ricadenti quindi nel Testo unico, le società “in house” soggette al controllo analogo ed al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Si ricorda infine che il D.Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio italiane, non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che le Camere di Commercio “per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.”

Ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 175/2016 è necessario quindi procedere anche per l'anno 2022:

- A. all'approvazione della relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (allegato n. 1);
- B. alla predisposizione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la CCIAA di Vicenza detiene partecipazioni con riferimento al 31.12.2021, approvando la relativa relazione tecnica (allegato n. 2);

Per quanto riguarda il punto A), la CCIAA di Vicenza, lo scorso anno, con determinazione del Presidente n. 16 del 27 dicembre 2021 (ratificata dalla Giunta camerale con provvedimento n. 11 del 15.02.2022) aveva approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute con riferimento al 31.12.2021, nel quale era previsto il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi di razionalizzazione.

Si ricorda che vi sono n. 2 società in liquidazione:

- **Retecamere S.c.ar.l. in liquidazione volontaria:** è stata posta in liquidazione il 4 settembre 2013. La CCIAA di Vicenza con lettera del 9 luglio 2015 ha comunicato il recesso dalla società ai sensi degli artt. 6.2 e 8.7 dello Statuto. Da tale data, l'ente camerale non ha più ritenuto di partecipare alle assemblee della società;

- **Unioncamere Veneto Servizi S.c.a. r.l. in liquidazione:** la liquidazione ha effetto dal 17 novembre 2015, data di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia.

Per queste sono state redatte le schede contenute nella Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (allegato n. 1).

Per quanto riguarda il punto B), al 31 dicembre 2021 la Camera di Commercio deteneva complessivamente 16 partecipazioni, di cui 13 direttamente e 3 indirettamente, come di seguito elencato:

Partecipazioni Dirette:

- Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a
- Centro Interscambio Merci e Servizi S.r.l. in liquidazione
- Ecocerved S.r.l.
- IC Outsourcing S.c.a. r.l.
- Infocamere società consortile informatica delle CCIAA italiane per azioni
- Innexa S.c.r.l.
- Magazzini Generali Merci e derrate S.r.l. in fallimento
- Montagna vicentina S.c.a. r.l.
- Retecamere S.c.a. r.l. in liquidazione
- Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti S.r.l.
- Tecnoservicecamere S.c.p.a
- Unioncamere Veneto Servizi scarl in liquidazione
- Vicenza Holding S.p.A.

Partecipazioni Indirette:

- IConto S.r.l. (detenuta tramite Infocamere)
- Italian Exhibition Group S.p.A. (detenuta tramite Vicenza Holding S.p.A.)
- Campania Digital Innovation Hub - Rete Confindustria S.c.a.r.l. (detenuta tramite Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti S.r.l.)

La situazione delle società in liquidazione e in fallimento alla data del 31 dicembre 2021, desunta dalle note integrative ai bilanci 2020 o dalle visure al Registro delle Imprese è la seguente:

- **Centro Interscambio Merci e Servizi S.r.l. in liquidazione:** in data 20 gennaio 2021 il Tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento della società;

- **Magazzini Generali Merci e Derrate S.r.l. in fallimento:** l'ultimo bilancio depositato è riferito all'esercizio 2014. Il fallimento è stato iscritto al Registro delle Imprese di Vicenza il 13 luglio 2015. Nella stessa data è stato nominato il curatore fallimentare. La procedura è

seguita dal Tribunale e dal curatore fallimentare che hanno già disposto due piani di riparto parziale per il pagamento in percentuale dei creditori;

- **Retecamere S.c.ar.l. in liquidazione volontaria:** come sopra indicato, è stata posta in liquidazione il 4 settembre 2013. La CCIAA di Vicenza con lettera del 9 luglio 2015 ha comunicato il recesso dalla società ai sensi degli artt. 6.2 e 8.7 dello Statuto. Da tale data, l'ente camerale non ha più ritenuto di partecipare alle assemblee della società;

- **Unioncamere Veneto Servizi S.c.a. r.l. in liquidazione:** la liquidazione ha effetto dal 17 novembre 2015, data di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia.

Per queste società e per le altre detenute dalla CCIAA di Vicenza, al fine di adempiere agli obblighi dell'art. 20 del TUSPP, sono state redatte le schede di riepilogo come proposte dal Dipartimento del Tesoro del MEF. Le schede costituiscono il piano di riassetto delle partecipazioni, che è allegato a questo provvedimento e che ne costituisce parte integrante (Allegato 2).

Il Piano e le schede di dettaglio per le singole società è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute: prospetto che rappresenta graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione;

Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito: elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione;

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni: schede tecniche relative a ogni singola partecipazione, che riportino le attività svolte dalla società partecipata ed i suoi principali dati di bilancio, al fine di una consapevole valutazione della loro coerenza con le disposizioni del TUSP e delle conseguenti azioni da intraprendere;

Al 31 dicembre 2021, il Portafoglio di partecipazioni dirette, al netto delle 4 partecipazioni relative a società in liquidazione, in fallimento e in liquidazione, si compone di sei società di sistema, organizzate secondo il modello dell'*in-house providing*, di una società per la gestione degli spazi fieristici, di una società cooperativa che opera come GAL, della Stazione Sperimentale delle Pelli e delle materie concianti, costituita tra le Camere di Pisa, Vicenza e Napoli per l'esercizio delle funzioni demandate loro dalla legge della soppressa stazione sperimentale.

Al fine di verificare la necessità di adottare un ulteriore piano di razionalizzazione, si analizzano, in sintesi, le partecipazioni ricondotte alle categorie previste dall'articolo 4, conformemente alle già richiamate Linee Guida rilasciate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti:

A) Società di diritto singolare ai sensi dell'articolo 1 comma 4 lettera a) del D.lgs. 175/2016:

- **Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti S.r.l.:** società costituita nel 2014 tra le Camere di Commercio di Pisa, Napoli e Vicenza a seguito della legge finanziaria 147/2013 (cosiddetta Legge di stabilità 2014) che ha trasferito loro le funzioni della soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti. Si evidenzia che, alla luce della normativa e dell'orientamento espresso dalla struttura di controllo del MEF prevista dall'art. 15 del D. lgs. 175/2016, la partecipazione è da considerarsi di controllo, in virtù del potere di veto in assemblea previsto dallo Statuto per ciascuno dei soci, ancorché non vi siano accordi tra i soci per un coordinamento formalizzato.

- **Campania Digital Innovation HUB - Rete Confindustria S.c.a.r.l.:** partecipazione indiretta detenuta tramite Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti S.r.l., società che ha sede legale a Napoli. Non ha scopo di lucro e svolge attività e servizi finalizzati alla trasformazione digitale delle imprese.

Tale partecipazione indiretta non è più detenuta alla data del presente provvedimento in quanto in data 31/01/2022 la Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti S.r.l. ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 29.3 dello statuto sociale di Campania DIH.

B) Società inquadrabili nella categoria "produzione di un servizio di interesse generale" (art. 4 comma 2):

- **Montagna Vicentina S.c.a.r.l.:** la società, considerata l'attività mutualistica della cooperativa, ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del piano di sviluppo. Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del piano saranno sviluppati sui seguenti settori: primario, artigianato e piccole imprese, settore pubblico e commercio/turismo. La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste dall'iniziativa Leader +. La società è sottoposta a revisione biennale ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del d. Lgs. 220/2002.

C) Società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4 comma 7):

- **Vicenza Holding S.p.A.:** società che ha sede legale a Vicenza e che svolge esclusivamente l'attività di gestione dell'partecipazione nel capitale sociale di Italian Exhibition Group Spa, oltre che avere per scopo sociale l'organizzazione di fiere e la promozione di tutte le iniziative connesse alle manifestazioni fieristiche, quali esposizioni e mostre temporanee, convegni, rassegne culturali ed artistiche. La società alla data attuale è gestita da un amministratore unico ed è priva di dipendenti, oltre che avere avuto un fatturato medio nel triennio precedente inferiore a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, punto 4) del D. Lgs. 175/2016, ed aver chiuso in perdita l'esercizio 2020 e 2021 ed è ragionevole ipotizzare

che chiuderà in perdita anche l'esercizio 2022 in quanto non ha percepito dividendi da IEG (principale entrata).

Inoltre, dato che gli altri soci enti pubblici, Comune di Vicenza e Amministrazione Provinciale di Vicenza, i quali detengono complessivamente il 64,22% del capitale sociale, hanno avviato il processo di razionalizzazione della partecipazione per le motivazioni sopra esposte, anche l'ente camerale seguirà tale processo di razionalizzazione della partecipazione, pur avendo sostenuto fino all'annualità precedente la rilevanza strategica della partecipazione.

- **Italian Exhibition Group S.p.A.**, partecipazione indiretta detenuta tramite Vicenza Holding spa, società che ha sede legale a Rimini e unità locali a Milano, Torino e Vicenza. Ha per scopo sociale l'organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressuali. La società è quotata al Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano dal 19 giugno 2019;

D) Società inquadrabili nella categoria "Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente" (art. 4 comma 2).

Le seguenti sono società in cui detengono partecipazioni di sistema a livello nazionale:

- Borsa merci telematica italiana S.C.p.A.
- Ecocerved S.C.a.r.l.
- Ic Outsourcing S.C.a.r.l.
- Infocamere S.C.p.A.
- Tecnoservicecamere S.C.p.A.
- Innexa S.c.r.L.

Tutte le società sopra elencate sono riconducibili al modello dell'*in-house providing* congiunto esercitato mediante il Comitato per il controllo analogo, previsto nei relativi Statuti. A tal fine si ricorda che l'art. 16 del D.lgs. 175/2016 dispone che: «Le società "*in-house*" ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati." Questo articolo stabilisce, poi, che gli Statuti delle società *in-house* debbano prevedere che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Di seguito si forniscono informazioni specifiche su ciascuna di esse:

- **Infocamere S.C.p.A.** ha il compito di gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema informativo nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare, per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura la

gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli enti camerali è prevista dalla legge. La società è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. La partecipazione è indispensabile per garantire l'omogeneità a livello nazionale nella tenuta del Rea e del Registro imprese oltre che per l'erogazione di molti servizi alle imprese per i quali Infocamere fornisce a tutto il sistema i software di gestione.

- **Ic Outsourcing S.c.a. r.l.** ha lo scopo di fornire servizi necessari alle Camere di Commercio gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. Fornisce, tra gli altri il servizio di archiviazione ottica e stoccaggio dei fascicoli per il Registro delle Imprese. L'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla Camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

- **Tecnoservicecamere S.C.p.A.** fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura. La società è da ritenersi indispensabile in quanto eroga servizi tecnici di supporto al RUP nelle gare di appalto e servizi di progettazione che non possono essere internalizzati non disponendo la Camera, nel proprio organico, di figure professionali tecniche adeguate. Inoltre, l'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla Camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

- **Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.** - si ricorda che ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174, la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana è costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico tra cui le Camere di Commercio e le Unioni Regionali e svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica. L'art. 9 del DM definisce i compiti a cui le Camere di Commercio devono attendere e precisamente prevede, tra l'altro, che le Camere assumano la qualità di socio della società di gestione e costituiscano con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa assicurando sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica. La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10 dicembre 2014, ha ribadito che la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe, pertanto, lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative.

- **Ecocerved S.c.a. r.l.** (è utile ricordare che la riforma ha riscritto l'art. 2 della legge 580/93, individuando nuovi compiti e funzioni per il supporto alle imprese sui temi del miglioramento delle condizioni ambientali). Ecocerved opera nel campo della produzione e distribuzione dei dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge, inoltre, attività di formazione ambientale, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia.

- **Innexta S.c.r.l.:** precedentemente Consorzio Camerale per il credito e la finanza, trasformato in società consortile il 13 maggio 2021, svolge azioni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionalmente demandate al sistema camerale, in materia di promozione, sostegno e miglioramento dell'accesso al mercato del credito e ai mercati finanziari da parte delle PMI, di sviluppo di nuove e più articolate forme di finanza per i sistemi locali e di sostegno alle dinamiche di finanziamento delle PMI, nonché di sviluppo di esperienze innovative nel settore dei servizi finanziari al territorio. L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati. La CCIAA di Vicenza ha aderito al Consorzio con delibera di Giunta n. 110 del 13 Ottobre 2020.

Si ricorda che la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione e il provvedimento di ricognizione con il piano di riassetto per la razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e devono essere trasmessi:

a) ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016, alla sezione della Corte dei Conti competente e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (a quest'ultimo tramite l'applicativo "Partecipazioni", del sito del Dipartimento del Tesoro);

b) ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016 al Ministero dello Sviluppo Economico.

Alla Giunta è proposto che CCIAA: A) approvi: a1) la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (allegato n. 1); a2) l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la CCIAA di Vicenza detiene partecipazioni con riferimento al 31.12.2021, così come descritta in narrativa; a3) approvi la relativa relazione tecnica riguardante le revisione periodica delle partecipazioni (allegato n. 2); B) dia incarico al Dirigente dell'Area 3, dr. Mauro Sfreddo, di curare gli obblighi di trasmissione previsti dalle diverse normative, dando mandato di apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in base ad indicazione Ministeriali o di Unioncamere sopravvenute; C) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto la Giunta camerale assume la seguente

**DELIBERAZIONE**  
**LA GIUNTA CAMERALE**

**UDITA** la relazione del Presidente;

**VISTO** l'articolo 20 del d. lgs. 175/2016;

**VISTO** il d. lgs. 219/2016;

**ESAMINATA** la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (allegato n. 1);

**PRESO ATTO** dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la CCIAA di Vicenza detiene partecipazioni con riferimento al 31.12.2021, così come descritta in narrativa;

**ESAMINATA** la relativa relazione tecnica riguardante le revisione periodica delle partecipazioni (allegato n. 2);

**CONSIDERATO** che il comma 4 dell'articolo 20 del d. lgs. 175/2016 dispone, inoltre, che «In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4» per cui è necessario che il provvedimento sia immediatamente eseguibile;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Dirigente dell'Area 3 «Gestione delle Risorse», Dr. Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'Ufficio «Gestione Fiscale, Partecipazioni e Diritto Annuale» e alla legittimità del provvedimento;

**PRESO ATTO** che il Segretario Generale Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

**PRESENTI e VOTANTI** n. 7 Consiglieri;

**A VOTO UNANIME** palesemente espresso,

#### **DELIBERA**

che CCIAA: A) approvi: a1) la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato nel 2021 con riferimento alle partecipazioni detenute al 31.12.2020 (allegato n. 1); a2) l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui la CCIAA di Vicenza detiene partecipazioni con riferimento al 31.12.2021, così come descritta in narrativa; a3) approvi la relativa relazione tecnica riguardante le revisione periodica delle partecipazioni (allegato n. 2); B) dia incarico al Dirigente dell'Area 3, dr. Mauro Sfreddo, di curare gli obblighi di trasmissione previsti dalle diverse normative, dando mandato di apportare modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie in base ad indicazione Ministeriali o di Unioncamere sopravvenute; C) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa E. Boscolo Mezzopan)

IL PRESIDENTE

(Dr Giorgio Xoccatò)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni